

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 24 dicembre 1976, n.898

"Nuove regolamentazioni delle servitù militari".

- D.P.C.M. 01 marzo 1991

"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

- D.Lgs 30 aprile 1992, n.285

"Nuovo codice della strada".

- Legge 26 ottobre 1995, n.447

"Legge quadro sull'inquinamento acustico".

- D.P.C.M. 14 novembre 1997

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

- D.P.C.M. 05 dicembre 1997

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

- D.M. Ambiente 16 marzo 1998

"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

- D.P.R. 18 novembre 1998, n.459

"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

- D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

- D.P.R. 30 marzo 2004, n.142

“Disposizioni per il condimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare a norma dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447” .

- Delibera della Giunta Regionale del 08 luglio 2005, n.30/9

“Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento contiene le norme attraverso le quali stabilisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni dettate dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dalla Delibera della Giunta Regionale dell' 8 luglio 2005 n. 30/9.
2. Le norme sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia del Piano di Classificazione Acustica, sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 6 comma 1 della citata Legge 447/95 e da quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 2005.
3. La suddivisione del territorio comunale in classi acustiche persegue i seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
 - b) costituire riferimento per l'eventuale redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di classificazione acustica;
 - c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed il grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

- d) costituire il supporto all'azione dell'Amministrazione per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art.2

Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono riportate in Appendice 1. Esse si rifanno a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991, dalla Legge quadro n. 447/95 e relativi decreti di attuazione e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Art.3

Misurazioni e controlli

1. Le misurazioni ed i controlli di cui al presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispongono il D.P.C.M. 14.11.1997 e il D.M.A. del 16.03.1998. Ad essi si dovrà far riferimento per quanto attiene:
 - a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
 - b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizioni su idoneo rapporto.
2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente.

Art.4

Coordinamento con gli strumenti urbanistici

1. I piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali vigenti o eventuali varianti, dovranno essere coerenti con il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

CAPO II

DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE E LIMITI SONORI

Art.5

Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

1. L'adozione del piano comunale di classificazione acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art.42 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267.
2. Con l'adozione del Piano di classificazione acustica, il Comune ha proceduto alla classificazione del proprio territorio in zone acustiche omogenee in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997:
 - **CLASSE I** *aree particolarmente protette:*
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - **CLASSE II** *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:*
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

- CLASSE III *aree di tipo misto:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

- CLASSE IV *aree ad intensa attività umana:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali a carattere commerciale-industriale; aree con limitata presenza di piccole industrie.

- CLASSE V *aree prevalentemente industriali:*

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- CLASSE VI *aree esclusivamente industriali:*

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art.6

Zone particolari

1. *Aree stradali:* la classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95, in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 30.04.2004, n. 142.

All'interno delle fasce di pertinenza, per la sorgente sonora stradale valgono i limiti previsti dal D.P.R. 142/04.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica.

2. *Aree ferroviarie*: la classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95, in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18.11.1998, n. 459.

All'interno delle fasce di pertinenza, per la sorgente sonora ferroviaria valgono i limiti previsti dal D.P.R. 459/98.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica.

3. *Aree Militari*: fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla classificazione acustica, la Legge n. 447/95 art. 11, comma 3, prevede altresì che "la prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e dalle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai Comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L.898/76 e successive modificazioni. Dopo la dismissione, tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

4. *Aree di cava e di discarica*: l'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo; pertanto, la coltivazione di cave, il funzionale ripristino, la viabilità di accesso e di cantiere saranno regolate con lo strumento della deroga ai limiti acustici ai sensi del successivo art. 7 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

5. *Aree scolastiche e ospedaliere*: i complessi scolastici ed ospedalieri si intendono inseriti nella classe acustica I, indipendentemente dal clima acustico e dalla classificazione acustica della zona. All'interno di tali strutture dovrà essere garantito il rispetto dei limiti propri della classe I. Le pertinenze delle strutture scolastiche ed ospedaliere si intendono inserite almeno in classe acustica II. Nel caso di mancato rispetto di tali

limiti dovranno essere attivate azioni e strategie per il necessario risanamento.

Art.7

Valori limite dei livelli sonori

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono individuati: i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità dei livelli sonori, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. I valori limite di emissione, come definiti dall'art.2 comma 1 lettera e) della legge 447/95, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione emessi in ciascuna classe in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M 14.11.1997 sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	DIURNO (6,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00-6,00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45

IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA 1: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

3. I valori limiti assoluti di immissione, come definiti dall'art.2 comma 3 lettera e) della legge 447/95 sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione emessi in ciascuna classe in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'allegato al D.P.C.M 14.11.1997 sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	DIURNO (6,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00-6,00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA 2: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

4. I valori limiti di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:
- se riferiti ad un'ora, i valori della TABELLA 2 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativi ai tempi di riferimento, i valori della TABELLA 2. Il tempo a lungo termine rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale

rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del presente comma, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma presente. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

5. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge n. 447/95, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	DIURNO (6,00 – 22,00)	NOTTURNO (22,00-6,00)
I, II, III, IV, V (all'interno degli ambienti abitativi)	5	3
VI	I valori limiti differenziali non si applicano nelle aree appartenenti alla classe VI	

TABELLA 3: Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A)

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, quando si verificano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) seguenti in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile :

- a) se il rumore misurato a finestra aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

6. I valori limite relativi alle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi. In particolare dal D.P.R. 30.3.2004, n.142 per le infrastrutture stradali.

Art.8

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- *Situazione di compatibilità*: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi al risanamento.
- *Situazioni di potenziale incompatibilità*: confini tra zone di classi acustiche differenti per di più 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico

in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico (P.d.R.A.) come al successivo punto.

- *Situazioni di incompatibilità:* le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il P.d.R.A. individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

CAPO III RISANAMENTO ACUSTICO

Art.9

Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui alle TABELLE 1 e 2 dell'art.7 e alle norme stabilite al comma 5 del medesimo articolo, entro sei mesi dall'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).
2. Le imprese devono presentare al Comune un Piano di risanamento acustico, comprensivi di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine con il quale l'impresa prevede ad adeguarsi ai limiti previsti. Gli elaborati dovranno contenere:
 - l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, seconda classificazione ISTAT;
 - l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal P.C.C.A.;
 - la classificazione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;

- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissioni di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
 - la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
 - i dati relativi alle misure fonometriche effettuate;
 - le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.
3. Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento approva il progetto con eventuali prescrizioni.
 4. Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro 180 giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.
 5. Le imprese che non presentano il Piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del P.C.C.A..

Art. 10

Piano comunale di risanamento acustico

1. Il Comune predispone e adotta, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'eventuale Piano comunale di risanamento acustico ai sensi dell'art.7 della Legge 447/95, sulla base delle criticità emerse nel P.C.C.A. e nel caso di superamento dei valori di attenzione.

CAPO IV
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 11
Trasformazioni territoriali

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la Classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 12
Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi. Dall'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici pervigenti.

Art.13
Piani Urbanistici Attuativi

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
 - entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui all'art.7 relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
 - nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui all'art.7, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
3. I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).
4. Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme tecniche di attuazione considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico del soggetto attuatore dei Piani Attuativi.
6. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di classificazione acustica, una o più, in funzione

delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

7. L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.
8. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici, dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

Art.14

Altri interventi -
impatto acustico e clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una **Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)** relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - g) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
 - h) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - i) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
 - l) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - m) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
 - n) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioni;
 - o) cave;
 - p) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
2. L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale. Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione della DO.IM.A.
3. Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero

rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

4. E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1.
5. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione delle attività per il cui esercizio è previsto l'uso di macchinari devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio Comunale competente al rilascio del relativo provvedimento.
7. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la comunicazione di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, sempre che l'esercizio di tale attività comporti l'impiego di macchinari.
8. L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 15 Valutazioni

1. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati all'art. 7 delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).
2. Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal P.R.G. vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:
 - il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe di riferimento,è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
 - sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
 - sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5.12.1997.

Art. 16 Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di

ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

2. Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'Appendice 2.

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3. I soggetti che presentano richiesta di concessione edilizia per nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi devono adeguare gli elementi costruttivi, i loro componenti e gli impianti tecnologici, in conformità a quanto stabilito dalla tabella A, allegata al D.P.C.M. 05.12.1997 e devono contestualmente presentare idonea certificazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto delle definizioni, metodi, misure e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 e nella tabella B.

Art. 17

Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'art.7 Tabella 2.
3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
4. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A..

CAPO V

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO

Art.18

Attività rumorose temporanee

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edificio o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.
3. Le attività rumorose temporanee, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc. sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, fanno eccezione le feste religiose e laiche e i comizi elettorali, nonché le attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune a cura del responsabile dei lavori.
4. Le attività rumorose temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 3 comma 2.
5. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica che evidenzi:
 - la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
 - le fasce orarie interessate;
 - le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;

- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
 - la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.
5. L'Autorità comunale, in ambito autorizzatorio, potrà prevedere, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.), eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti.
6. L'autorizzazione comunale stabilirà tra l'altro:
- valori limite da rispettare;
 - disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

SEZIONE 1

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Art.19

Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art.20

Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Il sabato non è consentita l'attivazione dei macchinari rumorosi, fatti salvi casi specifici.

Art.21

Limiti massimi

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art.22

Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è

concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art.23
Definizione

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 18 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

Art.24
Localizzazione delle aree

1. Salvo quanto previsto all'art. 23 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto dovranno essere svolte esclusivamente all'interno delle aree ad esse destinate, individuate nel Piano di classificazione acustica e di seguito elencate:

AREA PIAZZA SANT'ANTIOCO

AREA CHIESA DEL CARMINE

AREA CAMPO SPORTIVO

AREA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

Art.25
Limiti massimi

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.
Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

SEZIONE 3
NORME AMMINISTRATIVE – PROVVEDIMENTI DI DEROGA

Art.26
Cantieri edili, stradali o assimilabili

1. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Sindaco con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 1, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti.
2. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità di

scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 2, allegando i documenti in esso elencati che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 447/95.

3. Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Sindaco che dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della ASL competente per territorio, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 3.
4. Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 4. Il Sindaco, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
5. La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento.

Art.27

Manifestazioni e spettacoli

1. Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, appositamente individuate nella cartografia del piano, possono

protrarsi fino alle ore 24.00 nel rispetto dei limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo rilevato, all'interno dell'area. All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione del criterio differenziale. In tal caso dovrà essere inviata apposita comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 5. I richiedenti l'uso dell'area devono, inoltre, produrre un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

2. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, per le quali si verifichi il superamento dei limiti di rumore o dell'orario ammessi, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.
3. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica comunicazione, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 7, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiara il rispetto del limite di emissione di 70dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini. Per le aree in prossimità di edifici scolastici l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
4. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate al comma 1 del presente articolo, qualora si verifichi il superamento dei limiti di rumore ammessi od il superamento degli orari ammessi, dovrà

essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzare il modello di cui all'ALLEGATO 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga.

5. La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca della autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento o dell'autorizzazione specifica.

SEZIONE 4

ALTRE SORGENTI RUMOROSE

Art.28

Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 20. Le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.

Art.29

Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è

consentito dalle ore 6:30 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art.30
Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissioni non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

CAPO VI
SISTEMA SANZIONATORIO

Art.31
Controlli

1. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, indicate nella documentazione di cui all'art. 14, relativa alle domande di licenza o di autorizzazione, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di competenza del comune di cui all'art. 6 della Legge 26-10-1995, n. 447;
- d) della corrispondenza alla normativa e ai criteri stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna della documentazione di impatto acustico e di previsione del clima acustico di cui all'art. 14.

Art.32

Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Spetta al comune, in relazione all'attività di vigilanza e controllo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26-10-1995, n. 447, che vengono di seguito riportate.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14.
3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1 lettere e) ed f) della Legge 447/95, fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,69.
4. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione delle leggi statali regionali, provinciali e comunali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.33

Aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della classificazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

2. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 33 si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

4. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

ALLEGATI

Allegato 1

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DI DURATA
INFERIORE A 5 GIORNI LAVORATIVI IN DEROGA AI LIMITI DI
RUMORE**

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____,
titolare della ditta _____,

COMUNICA

ai sensi della Legge 26.10.1995 n.447 e della delibera della G.R. n. 30/9 del
8.7.2005 l'attivazione di cantiere edile/stradale da ubicarsi in Via / Piazza
_____ in cui verranno svolti lavori di

autorizzati o comunicati con _____
e/o con autorizzazione occupazione suolo pubblico n° _____ oppure
richiesta il _____ .

A tal fine **DICHIARA** quanto segue

La durata delle opere è prevista dal _____ al _____ con orario giornaliero conforme a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente.

Data _____

Firma _____

Allegato 2

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA DI DURATA COMPRESA FRA 5 E 20 GIORNI IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____,

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della delibera della G.R. n. 30/9 del
8.7.2005 l'attivazione di cantiere edile/stradale in cui verranno svolti lavori di

_____ e/o
autorizzati o comunicati con _____

con autorizzazione occupazione suolo pubblico n° _____ oppure

richiesta il _____, da effettuarsi

in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

Si allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

Data _____

Firma _____

Allegato 3

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA
TEMPORANEA DI DURATA SUPERIORE A 20 GIORNI IN DEROGA AI
LIMITI DI RUMORE**

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della delibera della G.R. n. 30/9 del

8.7.2005 l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo

consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

nel rispetto degli orari e dei limiti stabiliti nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

Data _____

Firma _____

Allegato 4

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente,
ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della delibera della G.R. n. 30/9 del
8.7.2005, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo
consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga ai limiti stabiliti dal Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni: _____

Si allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

Data _____

Firma _____

Allegato 5

(Manifestazioni e spettacoli in aree
destinate a spettacolo a carattere
temporaneo ovvero mobile
ovvero all'aperto)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente,
ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Data _____

Firma _____

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
TEMPORANEA**

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente,
ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

RICHIEDE

ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447 e della delibera della G.R. n. 30/9 del
8.7.2005, l'autorizzazione in deroga per la manifestazione che si terrà nei
giorni dal _____ al _____

dalle ore _____ alle ore _____

in _____ via/Piazza _____ n. _____

L'attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in _____

Si allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____

Firma _____

Allegato 7

(Manifestazioni e spettacoli al di fuori delle aree adibite
a spettacolo a carattere temporaneo ovvero
mobile ovvero all'aperto)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Sindaco
del Comune di

Il / La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente,
ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto indicato nel
Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Si allega la seguente documentazione (per durata superiore a 3 giorni):

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____

Firma _____

APPENDICI

Definizioni

Si definiscono:

- a) *attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) *valori limite di accettabilità/immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *valori limite differenziali o limiti differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in

presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

- g) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) *clima acustico*: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) *requisiti acustici degli edifici*: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della L. n. 447/1995.

Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.